

Il Film protettivo Antiurto 'A bolle d'aria' non è un imballaggio

lunedì 16 marzo 2009

Importante sentenza del Tribunale di Roma: il film protettivo antiurto “a bolle d’aria” e’ un bene in polietilene e non un imballaggio e non solo ... gli imballaggi sono una categoria dei beni !

Il Tribunale di Roma conferma (ancora una volta) che la partecipazione a Polieco è obbligatoria fin dalla sua costituzione (1999), che tale obbligo non è mai venuto meno e riguarda anche i produttori ed importatori di materia prima (e ciò era noto), ma soprattutto afferma che i manufatti in polietilene sono in primo luogo e comunque “beni” soggetti alla disciplina PolieCo e solo allorchè sia data la prova dell’effettivo impiego per la funzione specifica dell’imballaggio possono rientrare nel regime CONAI

Tribunale di Roma, sez. III civ. sent. n. 13108/07 del 25 giugno 2007 Nella causa promossa da (omissis) S.p.a contro il Consorzio per il Riciclaggio dei rifiuti dei beni in Polietilene – Polieco e con la chiamata in causa del Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI

Estratto della motivazione

Il testo delle disposizioni di legge è quindi quanto mai chiaro nell’evidenziare che la partecipazione a tale consorzio (PolieCo) ha natura obbligatoria (ex lege) per quei soggetti (...) che producono, importano, trasformano i beni in polietilene specificamente indicati dalla stessa legge e per quelli che riciclano e recuperano i rifiuti degli stessi beni: le espressioni usate dal legislatore (...) sono univoche nel senso che la partecipazione a POLIECO è di fonte legale senza riservare all’autorità amministrativa di controllo su POLIECO alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati.

Sull’esistenza di tale obbligazione di fonte legale di partecipazione al consorzio (...) non incide il precetto contenuto nell’art. 10 D.L. 355 convertito con legge n. 47 del 2004, secondo cui “la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51 comma 6 ter del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004, restano gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi”. Tale disposizione deve interpretarsi nel senso di differire al 31 marzo 2004 l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese che abbiano iniziato la loro attività prima del 1999 senza pagare a POLIECO i contributi associativi, non anche nel senso di differire al 31 marzo 2004 l’obbligo legale di partecipazione allo stesso consorzio (...) e di corrispondere allo stesso consorzio i contributi di funzionamento.

Lo specifico contributo finanziario previsto dall’art. 48, settimo comma, del decreto del 1997 (denominato “contributo percentuale di riciclaggio” [\[1\]](#)) a carico dei soggetti partecipanti obbligatoriamente al consorzio ha fonte e presupposti diversa da quella statutaria e concorre, quindi, ove disposto, con il contributo ordinario previsto dalle sopra citate clausole statutarie del consorzio.

La circostanza che tutti o alcuni di questi beni potessero costituire imballaggi non esclude per ciò solo che potessero destinarsi anche ad altri usi e che quindi il contributo POLIECO fosse comunque dovuto (...) l’opponente avrebbe dovuto fornire prova di quali e quanti beni dalla stessa prodotti o commercializzati avessero reale natura di imballaggi

In ogni caso (omissis) deve essere condannata al pagamento in favore di POLIECO del contributo oggetto di causa pari ad € 36.389,38 oltre agli interessi legali (...) segue anche il rigetto della domanda di CONAI volta ad ottenere che l’opposizione nei confronti di POLIECO venisse accolta; che fosse accertata l’inesistenza del credito vantato da POLIECO verso (omissis) poiché i beni in questione avevano natura di imballaggi o costituivano materia prima per realizzare imballaggi ed erano soggetti al solo pagamento del contributo CONAI.

(omissis) è risultata sostanzialmente soccombente e deve quindi condannarsi al pagamento della spese processuali in favore di POLIECO

[1] Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse **dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di beni di polietilene** per il mercato interno